

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 21 giugno 1965

Suppl. N. 3 al N. 6

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

PREZZO: Sh.S. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh.S. 100. Estero Sh.S. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh.S. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO 9 aprile 1965, n. 137: *Concessione novennale di grande pesca alla Società «SOMALI AMERICAN FISHING COMPANY»*

pag. 3

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

Ministero dell'Industria e del Commercio

D. M. 9 aprile 1965 N. 137

Concessione novennale di grande pesca alla Società «SOMALI AMERICAN FISHING COMPANY».

IL MINISTRO

VISTO l'art. 83, secondo comma, della Costituzione;

VISTI gli artt. 66 e segg. del D. Leg.vo 21 Febbraio 1959, n. 1 che ha approvato il Codice Marittimo;

VISTA la Legge 3 Giugno 1962, n. 14 e successive modificazioni, relative all'Ordinamento del Governo;

VISTA la domanda in data 15 Ottobre, con la quale la Società «SOMALI AMERICAN FISHING COMPANY» con sede a Mogadiscio chiede la concessione di grande pesca in tutte le acque territoriali della Repubblica;

SU PROPOSTA propria, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici e con il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Art. 1

Per la durata di nove anni a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, è accordata alla Società «SOMALI AMERICAN FISHING COMPANY», con sede in Mogadiscio, una concessione di grande pesca in tutte le acque territoriali della Repubblica e la occupazione e l'uso degli appezzamenti di terreno demaniali descritti nell'unito disciplinare che si approva e che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Mogadiscio, li 9 Aprile 1965.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
Osman Mohamud Adde

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Scek Abdulle Mohamud

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Mohamud Abdi Nur

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 Foglio n. 41

Mogadiscio 15 Maggio 1965

Il Magistrato ai Conti

MOHAMED AHMED ABDILLEH

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI GRANDE PESCA

L'anno millenovecentosessantacinque. il giorno 8 otto del mese di Aprile in Mogadiscio. negli uffici del Ministero dell'Industria e Commercio.

PREMESSO

— che con domanda in data 15 ottobre 1964 la Società «SOMALI AMERICAN FISHING COMPANY», con sede legale in Mogadiscio, chiedeva una concessione di grande pesca in tutte le acque territoriali della Somalia, nonché la concessione del terreno demaniale necessario per la costruzione ed il funzionamento di uno stabilimento per la lavorazione, il congelamento e la conservazione del pescato, delle attrezzature e degli impianti accessori, nonché per la sistemazione e gli alloggi del personale della zona di Alula.

— che il Governo ha deciso di accogliere la domanda della predetta Società.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art 68 del Codice Marittimo le condizioni ed i termini della concessione vengono stabiliti nel presente disciplinare, sottoscritto, in segno di accettazione, dell'On.le OSMAN MOHAMUD ADDE - Ministro dell'Industria e Commercio, per il Governo della Somalia, e dal Signor Abdullahi Omaar Awale, Presidente della SOMALI AMERICAN FISHING COMPANY, per la predetta Società.

Art. 1 °

Il Governo della Somalia - in seguito denominato «Il Governo» - accorda alla Società «SOMALI AMERICAN FISHING COMPANY» - in seguito denominata «la Società» - una concessione di grande pesca, in tutte le acque territoriali della Somalia, per la durata di 9 (nove) anni.

La concessione darà diritto alla Società di esercitare in tutte le acque territoriali della Somalia la pesca ed ogni altra attività ad essa connessa, ossia la lavorazione del prodotto pescato, la conservazione dello stesso e la lavorazione dei sottoprodotti per la necessaria industrializzazione.

Per la esplicazione di tale attività e per la messa in opera degli impianti e delle attrezzature relative, viene concesso alla Società la occupazione e l'uso, per nove anni, dalla data che sarà fissata dal decreto di approvazione del presente disciplinare, dell'appezzamento di terreno demaniale, così delimitato: ad Ovest di RAS FILUK, a partire dal punto determinato dalle coordinate 11°, 56', 22", di latitudine Nord e 50°, 37', 54" di longitudine Est, andando verso Sud per tre chilometri, e successivamente ad Ovest per due chilometri, quindi a Nord per circa

1,6 chilometri, sino all'incontro con il litorale, ed infine lungo il litorale sino al punto d'inizio, per la estensione di km² 4 (988 ettari circa), come dalla acclusa planimetria.

Art. 2

La durata novennale della concessione avrà decorrenza dalla data fissata nel decreto che approva il presente disciplinare.

Art. 3

La concessione del suolo viene data nello stato in cui esso si trova, restando a cura e spese della Società la esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per adattamenti, ripristini, deviazioni di fogne, condutture sotterranee, etc. dei quali la Società stessa assumerà la responsabilità e gli oneri.

Art. 4

La concessione potrà essere rinnovata alla scadenza, con decreto, per periodi novennali - a giudizio insindacabile del Governo - purchè la Società ne avanzi richiesta un anno prima del termine di scadenza della concessione stessa.

Art. 5

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Codice Marittimo la concessione non conferisce alcun diritto di esclusività a favore della Società. In ogni caso i cittadini somali potranno liberamente pescare - nelle forme e secondo gli usi consuetudinari - nel tratto di mare territoriale oggetto della concessione.

Art. 6

La concessione potrà essere revocata con decreto motivato in caso di inadempienza agli obblighi del disciplinare.

Art. 7

La concessione potrà essere revocata con decreto motivato qualora interessi marittimi e ragioni di pubblica utilità avessero a richiederlo. In tal caso la Società, avrà diritto ed una indennità da determinare nella misura e nei modi specificati nell'art. 17.

Art. 8

La concessione sarà revocata con decreto motivato dal Governo qualora la Società concessionaria non avrà avviato - entro il termine di due anni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 2, il seguente programma di sviluppo:

- a) pontile,
- b) edificio principale dello stabilimento, costituito da una singola ampia costruzione contenente la sala per il taglio, camere e depositi refrigeranti con gli adiacenti per la sala macchine, l'impianto di essiccaimento per la trasformazione in farina, magazzini, gli uffici e l'officina per la manutenzione, etc.
- c) impianto di refrigerazione capace di congelare almeno 50 tonnellate al giorno.
- d) gruppo elettrogeno: 4 generatori Diesel da 150 kw. e relativo equipaggiamento.
- e) isolamento termico per l'impianto principale.
- f) impianto di recupero del calore e distillatore per la produzione di acqua dolce.
- g) impianto per produrre la farina di pesce.
- h) attrezzatura per il montaggio e lo spostamento dei materiali.
- i) serbatoi per depositi di acqua e carburante e impianto di distribuzione.
- l) alloggi: edifici ed ammobigliamento per alloggiare circa 40 persone.
- m) imbarcazione da pesca ed relativo equipaggiamento.
- n) mezzi da sbarco.
- o) macchine varie, mezzi di telecomunicazione, attrezzi, macchine utensili, parti di ricambio ed altri equipaggiamenti.

Il tutto per il costo complessivo previsto di Sh. So 10.000.000 (dieci milioni).

Art. 9

La Società si obbliga di esercitare la pesca con mezzi idonei. La Società oltre a svolgere la propria attività di pesca con mezzi propri e con personale appositamente ingaggiato alle condizioni dell'art. 10, acquisterà tutto il prodotto dei pescatori locali attinente alla conservazione e alla lavorazione nel proprio stabilimento, al prezzo che sarà stabilito d'accordo con essi e con la approvazione delle autorità locali.

Art. 10

Per l'ingaggio, la retribuzione e la previdenza sociale di tutto il personale dipendente, la Società dovrà attenersi alle norme del Codice del Lavoro, del Codice Marittimo e delle altre Leggi vigenti nella Repubblica.

Art. 11

Nel tratto di mare interessato dalla concessione in oggetto, è vietato dalla Società la pesca ed il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali non dannosi, i quali non siano pervenuti a dimensioni che saranno stabilite con successivo regolamento. E' altresì proibita la pesca con dinamite e con altre materie esplosive, è parimenti vietato di gettare e diffondere nelle acque materie atte ad intorbidire, stordire ed uccidere pesci ed altre specie acquatiche.

E' inoltre vietata la raccolta e la vendita degli animali storditi e uccisi con i mezzi suddetti.

Art. 12

La Società si obbliga a mantenere nelle aree demaniali accordatele in concessione ai sensi dell'art. 1 del presente disciplinare gli impianti ed i magazzini esistenti, in condizioni tali da dare sicuro affidamento in osservanza delle norme igieniche e sanitarie.

Art. 13

La Società si impegna a provvedere a sue spese e cura, per la durata tutta della concessione, alla perfetta manutenzione delle opere, impianti, macchinari, magazzini, etc. installati nelle aree demaniali concesse. La Società si ritiene inoltre moralmente impegnata a dare il proprio apporto a quelle iniziative ed istituzioni dirette all'elevamento tecnico e culturale e sociale della popolazione del Distretto di Alula.

Art. 14

In riconoscimento della concessione della zona di pesca la Società pagherà al primo gennaio di ogni anno un canone di Sh. So. 2.000 e, per l'occupazione e l'uso della superficie specificata all'art. 1, sulla quale sorgono gli impianti per la lavorazione del prodotto della pesca e dei sottoprodotti la Società corrisponderà un canone annuo di Sh. So. 4.000.

Art. 15

A garanzia degli obblighi assunti con il presente disciplinare, la Società verserà nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto che approva il presente disciplinare, la somma di Sh. So. 5.000 a titolo di deposito cauzionale.

Qualora ai sensi del presente disciplinare, il Governo dovesse pronunciare la decadenza alla concessione della Società per constatate inadempienze la Società presta sin d'ora il suo consenso acchè il Governo incameri, a favore dell'Erario ed a suo insindacabile giudizio, tutta la cauzione.

Art. 16

La Società dovrà lasciare libero accesso nelle aree concessele negli stabilimenti erettivi e sui mezzi di pesca, agli Ufficiali ed agenti della Capitaneria di Porto e ad ogni altro incaricato del Governo che vi possa avere interesse per ragioni del suo servizio. La Società si obbliga di adempiere alle prescrizioni di polizia che il Governo riterrà di imporre per l'illuminazione delle aree, per la prevenzione degli incendi ed in genere per rendere compatibili le esigenze della concessione con l'esercizio del traffico marittimo.

Art. 17

Qualora la concessione venga revocata a norma degli articoli 7 e 8 del presente disciplinare, le opere fisse per l'esercizio della pesca sulle aree demaniali concesse (quali bacini, vivai, collettori, sistemazioni di spiagge, approdi, gettate, strade di accesso e simili) diverranno di proprietà del Governo, senza che la Società abbia diritto ad alcun compenso. Rimarranno invece, di proprietà della Società, le installazioni adibite alla preparazione ed alla lavorazione dei prodotti della pesca e dei sottoprodotti nonchè il materiale galleggiante e le reti, salvo al Governo il diritto di effettuarne l'acquisto al prezzo di stima del momento. Rimane comunque salvo il diritto da parte del Governo di pretendere la restituzione delle aree sulle quali sono sorte le installazioni di cui sopra, ridotte allo stato di ripristino. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì qualora la concessione cessi di avere vigore per la mancanza normale del periodo della sua durata o per anticipata rinunzia della Società stessa o per il fallimento della medesima.

Art. 18

Qualora la concessione venga revocata a norma dell'art. 6 del presente disciplinare, sarà dovuto alla Società un equo indennizzo che tenga conto delle spese sostenute, nonchè del tempo per il quale la Società stessa ha usufruito delle opere e di ogni altro valore ulteriormente utilizzabile.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore delle opere stabili erette sui beni connessi, detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti. L'indennizzo di cui al comma precedente sarà fissato dal Governo concedente. In caso che la Società non ritenga equo e remunerativo l'indennizzo fissato essa potrà ricorrere al giudizio inappellabile di un Consiglio arbitrale.

Gli arbitri saranno nominali uno dal Governo, uno dalla Società ed il terzo con funzione di presidente, dai due arbitri o - in caso di disaccordo - dall'autorità Giudiziaria competente. Gli arbitri giudicheranno come amichevoli compositori. Il Collegio arbitrale avrà sede in Mogadiscio.

Art. 19

La revoca della concessione dei casi previsti dai precedenti articoli 17 e 18 dovrà essere pronunciata con decreto motivato dal Ministro per l'Industria e Commercio, previa diffida della Società a presentare entro un termine di trenta giorni le sue deduzioni.

Art. 20

Alla data del 30 giugno di ogni anno la Società rimetterà al Governo una relazione scritta sui risultati raggiunti nell'esercizio della pesca durante l'anno unitamente ai dati relativi ai prodotti pescati, a quello congelato, di sottoprodotti ed alla loro lavorazione.

Art. 21

La cessione a terzi della concessione di cui al presente disciplinare è subordinata al preventivo consenso del Governo, senza di che sarà risolta di diritto ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 22

Oltre agli obblighi previsti dal presente disciplinare, la Società è tenuta alla piena osservanza di quelli previsti dagli ordinamenti in vigore e da qualsiasi altra disposizione che potrà essere emanata in materia, purchè non in contrasto con i diritti acquisiti dalla Società in virtù del presente disciplinare.

Art. 23

La sorveglianza sulle operazioni di pesca, di conservazione, di lavorazione, di confezione del prodotto, nonché l'accertamento e la repressione delle eventuali infrazioni alle norme giuridiche che regolano dette materie, saranno esercitate dalle competenti autorità dello Stato, e a norma di legge.

Art. 24

Fermo restando il disposto dei precedenti articoli, in caso di infrazione alle clausole contrattuali fissato dal presente disciplinare per colpa della Società concessionaria, il Ministro dell'Industria e Commercio potrà disporre in sede amministrativa l'incameramento parziale o totale della cauzione di cui all'art. 15 in favore dello Stato.

Il provvedimento sarà adottato con provvedimento motivato, impugnabile davanti alla Corte Suprema a norma di legge.

La Società concessionaria sarà tenuta a reintegrare la cauzione entro tre mesi dalla esecuzione, se acquiscente o dell'eventuale rigetto dell'impugnazione se ricoprente.

Art. 25

Le vertenze fra il Governo e la Società in dipendenza del presente disciplinare, sia durante il periodo della concessione, sia al termine di essa, che non siano state definite in via amministrativa, saranno deferite al giudizio del Collegio Arbitrale istituito secondo le norme stabilite dall'art. 17.

Art. 26

Le spese e le tasse del presente atto sono a carico della Società.

Art. 27

Per tutto quanto non sia previsto dal presente Disciplinare valgono le norme di legge e di regolamenti attualmente vigenti in Somalia e che potranno essere successivamente emanate, salvo quelle meno favorevoli a quanto previsto dal presente disciplinare.

Fatto, letto e sottoscritto.

Per la Società

ABDULLAHI OMAAR AWALE

Per il Governo

OSMAN MOHAMOUD ADDE

TESTE

D.G. M.H. HUSSEIN

Avv. GAETANO CHAPRON

La presente copia è conforme al suo originale esistente negli atti di questo Ministero.

IL DIRETTORE GENERALE

MOHAMED HAGI HUSSEN

Mogadiscio, li 10 Giugno 1965